

2 FEB. 2016
65

Preliminari intese in materia di pari opportunità

- Il Comitato Pari Opportunità istituito presso la Procura della Repubblica di Foggia ed il Comitato Pari Opportunità istituito presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia, in virtù dei compiti rispettivamente assegnati dai relativi provvedimenti istitutivi;

visto il D. Lgs 26 marzo 2001 n. 151 in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità e successive modifiche;

vista la legge 5 febbraio 1992 n. 104, legge-quadro per la assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate e successive modifiche, nonché le leggi vigenti in materia di patologie oncologiche ed invalidanti;

visto il D. Lgs 11 aprile 2006 n. 198, "Codice delle Pari Opportunità tra l'uomo e la donna" e successive modifiche;

visto il D. Lgs 30 maggio 2005 n. 145 di attuazione della Direttiva 2002/73/CE in materia di parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione, alla promozione professionale ed alle condizioni di lavoro;

Rovescio delle
condivisa l'esigenza, nell'ottica della tutela della maternità, di creare una corsia preferenziale per le donne Magistrato o Avvocato durante il periodo della gestazione, senza che ciò pregiudichi il servizio giustizia e senza sensibile aggravio per gli altri appartenenti alle categorie di riferimento;

avvertita l'esigenza di limitare, ove possibile, i tempi di attesa ed i disagi connessi al disbrigo di alcune incombenze legate allo svolgimento della attività professionale per gli Avvocati che abbiano particolari problemi di salute, che siano affetti da patologie oncologiche o invalidanti ovvero assistano familiari con "handicap" in situazione di gravità (ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/1992), sul presupposto che i principi informatori della normazione che si occupa di pari opportunità e di tutela di genere impongono di tenere presente e tutelare non solo la donna lavoratrice durante gravidanza e puerperio, ma anche il Magistrato o l'Avvocato - uomo o donna- che versi per motivi di salute in una condizione di svantaggio transitoria o permanente;

Definizione
ritenuto opportuno collaborare per cercare soluzioni pratiche che rendano in concreto compatibile lo svolgimento delle rispettive professioni con la tutela della salute della donna in gravidanza e del nascituro, nonché con i compiti di cura ed assistenza che in alcune fasi della vita possono risultare più stringenti (donna Magistrato o Avvocato madre di figli entro il primo anno di vita, Magistrato o Avvocato affetto da patologie invalidanti, oncologiche o da patologie che richiedano la assidua sottoposizione a cure mediche, Magistrato o Avvocato che assistano familiari con "handicap" in situazione di gravità);

convengono quanto segue:

nei seguenti casi:

- 1) Magistrato o Avvocato in gravidanza, donna Magistrato o Avvocato madre con figlio entro un anno di età;
- 2) Magistrato o Avvocato padre con figlio entro un anno di età che si occupi in via prevalente od esclusiva dello stesso;
- 3) Magistrato o Avvocato affetto da patologie invalidanti, oncologiche o implicanti assidue terapie farmacologiche o riabilitative;
- 4) Magistrato o Avvocato che assista familiari con "handicap" in situazione di gravità o che

Definizione
Roberto N. N. N.

Avv. S. S. S. L/M

siano affetti da patologie oncologiche.

le parti processuali – PM ed avvocati – si impegnano a chiedere congiuntamente al Giudice che il processo sia chiamato prioritariamente rispetto agli altri, pur nel rispetto delle fasce orarie previste per la chiamata dei processi.

In caso di rinvio del processo, nei medesimi casi sopra richiamati, ove possibile, sarà richiesta dalle parti processuali congiuntamente la indicazione di un orario per la trattazione del processo.

Fidando sulla lealtà ed il senso del dovere degli appartenenti alle categorie coinvolte, sarà sufficiente che la ricorrenza delle suddette condizioni personali sia dichiarata dall'interessato, salvo che il Giudice richieda che la stessa venga documentata.


Nel caso in cui il Magistrato o l'Avvocato documenti un problema di salute, chiederanno congiuntamente al Giudice in udienza di limitarsi a dichiarare il legittimo impedimento, senza fare esplicito riferimento al motivo, ove non strettamente necessario.

Si trasmetta al Presidente del Tribunale di Foggia, al Procuratore della Repubblica, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia ed al Presidente della Camera Penale di Capitanata.

Foggia, 2 febbraio 2016


I Componenti del C.P.O. della
Procura della Repubblica di Foggia

dott.ssa  Paola De Martino

dott.  Francesco Diliso

dott.ssa  Oriana Tantimonaco

La Presidente del C.P.O.
dell'Ordine degli Avvocati di Foggia

avv.  Ida Anna Di Masso